

# **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**

**DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

---

**UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O.**

***LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
EDILE***

**2012 – 2015**

**ZONA H**

**MADDALONI ED ALTRI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI TUTELA DELLA SICUREZZA E  
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

RESP. UFFICIO PROG.  
INTERVENTI E.R.S. E M.O.  
Ing. Carmine Crisci

V. Il Dirigente del S.T. e RUP  
Ing. Attilio Reggiani

*Caserta, febbraio 2012*

# INDICE

## TITOLO I

### PREMESSE GENERALI

ARTICOLO 1 – VALIDITÀ DEL CAPITOLATO SPECIALE DI TUTELA .....	2
ARTICOLO 2 – OBIETTIVO DELL'APPALTO .....	2
ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DELL'APPALTATORE .....	2
ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DI CANTIERE .....	3

## TITOLO II

### IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

ARTICOLO 5 – ENTI COINVOLTI .....	3
ARTICOLO 6 – SOGGETTI DELL'APPALTATORE .....	3
ARTICOLO 7 – SOGGETTI DEI SUBAPPALTATORI .....	4

## TITOLO III

### ONERI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI

ARTICOLO 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	4
ARTICOLO 9 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....	5
ARTICOLO 10 – PREPOSTO DI CANTIERE (PDC) .....	6
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, ADDETTO GESTIONE EMERGENZE, RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA .....	6
ARTICOLO 12 – DATORE DI LAVORO, DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO DI CANTIERE, CAPO SQUADRA DELLE DITTE IN SUBAPPALTO .....	6
ARTICOLO 13 – LAVORATORI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI .....	7
ARTICOLO 14 – LAVORATORI AUTONOMI .....	7
ARTICOLO 15 – FORNITORI E LORO DIPENDENTI .....	7

## TITOLO IV

### MODALITÀ ATTUATIVE DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

ARTICOLO 16 – RIUNIONI DI COORDINAMENTO .....	8
ARTICOLO 17 – MECCANISMI SANZIONATORI .....	8

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI ED ONERI VARI

ARTICOLO 18 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO DEI SUBAPPALTATORI AL CANTIERE E AVVIO ALLE LAVORAZIONI SUBAPPALTANTE .....	9
ARTICOLO 19 – ONERI DOCUMENTALI .....	9

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE IN MERITO AL PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA DI CUI ART. 131 DEL D.Lgs. 162/2006

ARTICOLO 20 – SICUREZZA PER L'OPERATORE .....	10
ARTICOLO 21 – SICUREZZA PER L'UTENTE .....	10
ARTICOLO 22 – NORMATIVA SULLA SICUREZZA .....	11
ARTICOLO 23 – VADEMECUM PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/94 .....	11
ARTICOLO 22 – SCHEDE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO - UTENSILI - MOTOSEGHE .....	12

## TITOLO I PREMESSE GENERALI

### Articolo 1 – Validità del Capitolato Speciale di Tutela

1. Atteso che non è possibile stabilire preliminarmente per quali interventi si verificano le condizioni di cui all'art.99 del D.Lgs 81/08, non si darà corso alla notifica preliminare contestualmente alla consegna dei lavori. Comunque al fine di garantire la tutela dei lavoratori che operano nei cantieri dell'I.A.C.P. l'Impresa è tenuta al rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Tutela, tenendo conto altresì che i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme del decreto legislativo n. 81/08.  
Nei casi specifici e di volta in volta, la D.L. verificherà in base agli importi stimati e le entità dei lavori, l'obbligo di cui all'art. 93 del D.Lgs 81/08.  
**Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 l'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio di detti lavori specifici, dovrà presentare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ovvero un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento quando quest'ultimo non è previsto, come nel caso in questione.**
2. Il presente Capitolato Speciale di Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (nel seguito identificato dalla sigla CST) costituisce parte integrante del contratto di appalto stipulato tra l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta (nel seguito denominata "Appaltante" o C.O.M.) e la Società Appaltatrice (nel seguito denominata "Appaltatore").  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CST, valgono tutti i documenti di commessa e, più in generale, l'intero corpo normativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per ogni tipo di contrasto o controversia in merito alla documentazione di commessa varrà sempre l'interpretazione maggiormente a favore della tutela della incolumità dei lavoratori e, in subordine, della stazione appaltante.

### Articolo 2 – Obiettivo dell'appalto

Obiettivo dichiarato dall'Appaltante è la realizzazione delle opere oggetto di appalto secondo quanto esplicitato dalla totalità dei documenti di commessa e nel rispetto di ogni regola dell'arte, assumendo che tale regola comporta la massima attenzione da parte dell'Appaltatore, riguardo alla tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle opere medesime.

L'Appaltatore deve pertanto essere consapevole, già preliminarmente all'offerta, che l'Appaltante considererà raggiunto e soddisfatto tale obiettivo solamente a fronte di un puntuale e corretto assolvimento di tutte le obbligazioni in materia con particolare riferimento alla valutazione e successiva eliminazione ovvero riduzione dei rischi residui presenti a valle del completo assolvimento delle norme tecniche e gestionali preposte alla tutela della incolumità dei lavoratori previste dall'ordinamento legislativo nazionale.

Per soddisfare le attese dell'Appaltante ora menzionate, l'Appaltatore formulerà la sua offerta ponendo la massima oculatezza in merito a:

- › la scelta dei Dirigenti e dei Preposti da assegnare al cantiere;
- › la scelta dei Subappaltatori e dei lavoratori Autonomi preposti;
- › il livello di formazione di tutti i soggetti della sua struttura produttiva;
- › le procedure di informazione e di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti sul cantiere da attuarsi riguardo alla sicurezza operativa di ogni attività costruttiva, anche la più elementare.

### Articolo 3 – Autonomia dell'Appaltatore

L'Appaltatore avrà piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel rispetto delle indicazioni del presente CST allegato al contratto di Appalto, ovvero delle esigenze di coordinamento per la sicurezza tra le diverse imprese presenti nel cantiere, ferme restando le sue obbligazioni derivanti da eventuali norme e/o disposizioni che venissero emanate durante il corso dei lavori da qualsivoglia Ente preposto.

#### Articolo 4 – Definizione di cantiere

Con il termine “cantiere” si intende nel seguito ciascun sito (edificio) individuato da un indirizzo ed un numero civico nei Comuni di riferimento di cui al contratto di appalto.

## TITOLO II IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

#### Articolo 5 – Enti coinvolti

##### Appaltante

Ragione sociale: IACP di Caserta  
Sede legale: Via E. Ruggiero n. 134 – 81100 Caserta  
tel. 0823/278401  
fax 0823/326006

##### Appaltatore

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Sede legale \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_  
A.N.C./C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_  
INPS n. \_\_\_\_\_  
INAIL n. \_\_\_\_\_  
CASSA EDILE di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

##### Subappalti

Categorie di opere \_\_\_\_\_  
Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Sede legale \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_  
A.N.C./C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_  
INPS n. \_\_\_\_\_  
INAIL n. \_\_\_\_\_  
CASSA EDILE di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### Articolo 6 – Soggetti dell'Appaltatore

##### Appaltatore/Datore di Lavoro (DAT)

Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

##### Direttore Tecnico di Cantiere (DTC)

Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

##### Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)

Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

Addetto alla gestione delle emergenze (AGE)

Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

**Articolo 7 – Soggetti dei Subappaltatori**

Sarà cura dell'Appaltatore segnalare al COM i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti con particolare riferimento ai rispettivi:

- > Legale Rappresentante / Datore di Lavoro
- > Direttore Tecnico di Cantiere
- > Capo Cantiere Preposto
- > Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
- > Addetto Gestione delle Emergenze
- > Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

**TITOLO III  
ONERI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI****Articolo 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Sarà cura e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore affinché i lavori appaltati si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L'Appaltatore tramite il DTC da lui nominato ed appositamente delegato, deve pertanto osservare e fare osservare tutte le norme di cui sopra ai suoi dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad assumere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti utili ai fini del miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere, ed in particolare quanto è riferibile all'Art. 93 del D.Lgs. n. 81/08. Egli dunque deve:

- a) valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, ridurli al minimo;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) programmare le attività di prevenzione in relazione al cantiere in oggetto mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'Ente, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori, a sua cura valutati;
- e) sostituire ciò che è pericoloso nell'ambito dei suoi processi produttivi con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- i) limitare l'utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- j) predisporre il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k) allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l) adottare le migliori misure igieniche per il cantiere;
- m) rendere disponibili ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari ove non sia possibile il ricorso a protezioni di tipo collettivo;
- n) prevedere idonee misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

- o) predisporre l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - p) assicurare la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro del cantiere, delle attrezzature, della macchine e degli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
  - q) provvedere alla informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute relativamente al cantiere in oggetto;
  - r) fornire istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. In applicazione dell'Art. 95 del D.Lgs. n. 81/08, l'Appaltatore deve inoltre curare particolarmente:
- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
  - i) l'adozione di misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 494/96;
  - j) le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il DL;
  - k) che lo stoccaggio e l'evacuazione degli eventuali detriti e delle macerie prodotti nel cantiere avvengano correttamente.

### **Articolo 9 – Direttore Tecnico di Cantiere**

Il DTC, ove nominato dall'Appaltatore, riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Lavori pubblici di Sicurezza. Il DTC è pertanto responsabile del rispetto del CST da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, nonché dei lavoratori autonomi presenti nel cantiere e, più in generale, dalla documentazione contrattuale di commessa.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore, al DTC compete l'organizzazione del cantiere in oggetto ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione dell'opera.

Il DTC rivesta tale ruolo anche in confronto di tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi.

Il DTC dovrà possedere un titolo di studio adeguato di ruolo da svolgere (vedi C.S.A.) di comprovata esperienza.

Tenuto conto dei dispositivi legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST, per il cantiere in oggetto, il DTC, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, avrà, in particolare, i seguenti ambiti di responsabilità:

- a) Assicurare l'attuazione delle attività di prevenzione e protezione evidenziate nella documentazione di sicurezza di commessa nonché le eventuali ulteriori richieste in proposito del Committente ovvero degli Organismi di Controllo e/o Vigilanza;
- b) Predisporre od assicurare quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti nonché dalla documentazione di sicurezza di commessa, anche in relazione dei suoi eventuali aggiornamenti, per le lavorazioni sia in capo all'Appaltatore che ai suoi Subappaltatori, ivi compresi i lavoratori autonomi;
- c) Organizzare le fasi di lavorazione in funzione delle misure antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione e dalla documentazione di sicurezza di commessa relativa alle attività del cantiere in oggetto;
- d) Sensibilizzare e responsabilizzare i collaboratori ed i preposti all'osservanza attenta e scrupolosa delle norme di prevenzione infortuni;
- e) Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni e le misure antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione, dalla documentazione di sicurezza relativa alla attività di cantiere nonché le indicazioni del DLI ovvero degli Organismi di Controllo e/o Vigilanza;
- f) Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

- g) Vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Qualora l'Appaltatore ritenesse di dover sostituire il DTC, dovrà provvedere a nominarne uno avente pari caratteristiche di qualificazione professionale mediante lettera di incarico e/o delega riportante l'accettazione da parte del nuovo DTC di tutto quanto previsto dalla presente documentazione contrattuale. Tale lettera dovrà essere trasmessa in copia, per benestare, alla Stazione Appaltante.

### **Articolo 10 – Preposto di cantiere (PDC)**

Il PDC riveste il ruolo di preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di sicurezza ed a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere.

Il PDC è tassativamente tenuto alla costante presenza in cantiere. L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla nomina di un PDC per ciascun cantiere oggetto di appalto, formalizzandola alla Stazione Appaltante.

Il PDC dovrà essere in possesso di un attestato di avvenuta formazione in materia di sicurezza rilasciato da un Comitato Paritetico o da una Scuola Edile.

Il PDC riveste tale ruolo anche nei confronti di tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi.

Tenuto conto dei dispositivi legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST, per il cantiere in oggetto, il PDC, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, avrà in particolare i seguenti ambiti di responsabilità:

- a) Curare l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente e impartite dal DTC ovvero previste dalla documentazione contrattuale in materia di sicurezza.
- b) Disporre ed esigere che gli operai addetti alle singole lavorazioni usino i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione dall'Appaltatore o dai singoli datori di lavoro per opere in subappalto, secondo quanto contrattualmente pattuito tra questi e l'Appaltatore stesso;
- c) Provvedere a far eliminare eventuali deficienze riscontrate nei sistemi per la sicurezza;
- d) Sospendere il lavoro qualora, a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso si rivelasse pericolosa per l'incolumità dei lavoratori o di terzi;
- e) Curare, in particolare, che i lavoratori non rimuovano o manomettano i presidi di prevenzione e protezione allestiti in cantiere.

### **Articolo 11 – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Addetto Gestione Emergenze, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Ognuno dei soggetti di cui alla rubricazione del presente Articolo dovrà essere in possesso di attestato di formazione alla mansione rilasciato dagli Enti preposti richiamati nell'Art. 13 del presente CST.

I compiti e le responsabilità dei summenzionati soggetti sono desumibili in applicazione del D.Lgs. n. 26/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il RSPP, in particolare, dovrà presenziare alle riunioni di coordinamento ove esplicitamente richiesto dalla DLI.

L'AGE, in particolare, dovrà coordinarsi con i suoi omologhi appartenenti alle altre ditte eventualmente presenti nel cantiere, assumendo il ruolo di coordinatore responsabile nei loro confronti.

### **Articolo 12 – Datore di Lavoro, Direttore Tecnico, Preposto di cantiere, Capo Squadra delle ditte in subappalto**

Ognuno dei soggetti di cui alla rubricazione del presente Articolo sarà garante del rispetto di ogni norma ovvero indicazione scritta o verbale in materia di sicurezza e salute, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

In particolare, il Capo Squadra di ogni appaltatore, tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST, per il cantiere in oggetto, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, avrà i seguenti ambiti di responsabilità:

- a) Attuare e far attuare ai lavoratori a lui affidati le misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione vigente e dalla documentazione di sicurezza di commessa;
- b) Collaborare con il PDC al fine di rendere operative le misure generali di prevenzione e protezione disposte dal DTC;

- c) Utilizzare e far utilizzare ai lavoratori a lui affidati i dispositivi di protezione individuale forniti dal suo datore di lavoro o dall'Appaltatore, secondo contratto;
- d) Segnalare al PDC ogni tipo di deficienza riscontrata nell'ambito dei presidi di prevenzione e protezione implementati nel cantiere.

### **Articolo 13 – Lavoratori dipendenti dell'Appaltatore e dei Subappaltatori**

Tenuto conto dei dispositivi legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST per il cantiere in oggetto, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, i lavoratori a qualunque titolo presenti in cantiere sono soggetti ai seguenti obblighi:

- a) Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni impartite dal PDC o dal suo Capo Squadra, alla formazione ricevuta ed ai mezzi di protezione forniti loro dal PDC o dal proprio Datore di Lavoro, secondo contratto di subappalto, ove ricorra il caso;
- b) Osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal PDC o dal Capo Squadra ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) Utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione;
- e) Applicare le procedure previste dai documenti di valutazione del rischio predisposti dai rispettivi datori di lavoro ovvero ogni utile indicazione fornita dal PDC o dal suo Capo Squadra;
- f) Segnalare immediatamente al PDC o al loro Capo Squadra le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- g) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- j) Contribuire, insieme, al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### **Articolo 14 – Lavoratori Autonomi**

Tenuto conto dei dispositivi legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST, per il cantiere in oggetto, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono soggetti ai medesimi obblighi dei lavoratori dipendenti.

In particolare essi saranno autonomamente dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti dalla legislazione vigente e/o ulteriormente prescritti dal DTC, dispositivi che utilizzeranno in conformità a quanto previsto dal titolo III capo II del D.Lgs 81/08 (ex titolo IV del D.Lgs n. 626/94).

Per quanto concerne l'uso delle attrezzature di lavoro, esso dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del titolo IV D.Lgs 81/08 (ex titolo III del D.Lgs 626/94).

I lavoratori autonomi si adegueranno alle disposizioni impartite dagli organi direttivi del cantiere, espresse nell'ambito della loro sfera specifica di attribuzioni e competenze.

### **Articolo 15 – Fornitori e loro dipendenti**

Tenuto conto dei dispositivi legislativi in vigore alla data di emissione del presente CST, per il cantiere in oggetto, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, i fornitori di materiali, componenti e/o servizi, nell'adempimento delle operazioni di consegna, scarico, movimentazione o quant'altro di loro competenza all'interno dell'area di cantiere, si atterranno scrupolosamente alle indicazioni fornite in proposito.



---

## TITOLO IV MODALITA' ATTUATIVE DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

### Articolo 16 – Riunioni di coordinamento

In ottemperanza del D.Lgs. n. 81/08, all'Appaltatore è richiesto di promuovere delle riunioni di coordinamento in considerazione delle fasi salienti dell'intervento al fine di organizzare tra i datori di lavoro autonomi coinvolti nella realizzazione dell'opera la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione tramite l'informazione reciproca volta alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze di lavoro tra le diverse imprese coinvolte.

I verbali delle riunioni di coordinamento avranno valore impegnativo e quindi i vari Tecnici coinvolti convocati facenti capo all'Appaltatore dovranno avere delega o autonomia sufficiente per consentire loro di prendere decisioni anche in sede di riunione, rendendole immediatamente operative. Tale autonomia tecnico – funzionale e di spesa dovrà evincersi nelle lettere di nomina/delega da allegarsi alla documentazione di cui al successivo Art. 23.

### Articolo 17 – Meccanismi sanzionatori

1. Gravi e ripetute inosservanze alle norme di sicurezza e di igiene da parte dell'Appaltatore, delle ditte in subappalto ovvero dei lavoratori autonomi a lui facenti capo provocheranno, ad insindacabile giudizio del Committente, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
2. A puro scopo esemplificativo, si ritengono gravi quelle violazioni alla normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro la cui inosservanza è punita secondo la legislazione vigente con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi. A norma del D.Lgs. n. 758/1994, ad esempio, sono punite come sopra specificato le seguenti inadempienze al DPR n. 164/56:
  - > Art. 17 montaggio/smontaggio opere provvisoriale
  - > Art. 24 com.1 parapetti di ponteggi fissi
  - > Art. 27 com. 1 sottoponti di sicurezza
  - > Art. 29 com. 4 parapetti di andatoie e passerelle
  - > Art. 41 parapetti ponteggi mobili
  - > Art. 49 com. 2 stato delle funi nei ponti sospesi
  - > Art. 56 com. 1 parapetti dei castelli
  - > Art. 57 com 1-2 montaggio degli elevatori

nonché al DPR n. 547/1955:

- > Art. 27 protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani
- > Art. 73 aperture di alimentazione e di scarico delle macchine
- > Art. 193 difesa delle aperture per il passaggio dei carichi

3. Il DL potrà adottare nei confronti dell'Appaltatore, assunto responsabile in toto anche per i comportamenti scorretti dei Subappaltatori e dei lavoratori autonomi a lui facenti capo, le sanzioni, in grado formalmente crescente, di:

- > contestazione verbale
- > richiamo scritto
- > sospensione dei lavori
- > allontanamento o sostituzione del personale e/o dei Tecnici ritenuti responsabili
- > allontanamento o sostituzione del DTC
- > rescissione del contratto

ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse e ciò senza oneri di sorta per l'Appaltante.

Il secondo richiamo scritto concernente la medesima infrazione provocherà l'applicazione automatica di una penale di € 250,00.

La ripetizione della medesima inadempienza provocherà automaticamente, al terzo riscontro, l'applicazione della sanzione formale di livello superiore.

Le inadempienze verbalizzate dal Comitato Paritetico Territoriale non provocheranno in alcun caso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ma costituiranno tuttavia precedente rispetto al concetto reiterazione delle inadempienze in termini di contestazione verbale, richiamo scritto o sospensione dei lavori.

Per ogni giorno di sospensione dei lavori derivante dall'inosservanza delle normative di sicurezza sarà applicata una penale di € 500,00 per i primi 5 giorni lavorativi, termine superato il quale è fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'Appaltante di allontanare dal cantiere le persone non gradite ai fini della sua conduzione in sicurezza, ovvero rescindere il contratto e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore che l'Appaltante abbia subito in conseguenza delle citate evenienze.

I giorni di sospensione accumulati in seguito all'inosservanza delle normative di sicurezza non produrranno.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI ED ONERI VARI**

### **Articolo 18 – Condizioni per l'accesso dei Subappaltatori al cantiere e avvio alle lavorazioni subappaltante.**

L'accesso dei Subappaltatori al cantiere sarà condizionato alla consegna da parte dell'Appaltatore alla stazione Appaltante, con anticipo di almeno due settimane rispetto all'arrivo in cantiere del subappaltatore medesimo, dei seguenti documenti:

- a) Copia del documento di valutazione del rischio di ogni singolo subappaltatore;
  - b) Copia della lettera di trasmissione al subappaltatore del presente Capitolato Speciale di Tutela.
- In caso di ottemperanza alle condizioni sopra indicate sarà facoltà del D.L.I. inibire l'accesso al cantiere al subappaltatore fino all'avvenuto accertamento da parte dell'Appaltante dei contenuti minimi del documento di cui alla precedente lettera a), così come specificati al successivo Articolo 23, ovvero fino all'avvenuta consegna del documento di cui alla precedente lettera b).

Gli eventuali slittamenti temporanei dovuti all'ingresso ritardato al cantiere dei subappaltatori non produrranno modifiche nei tempi di consegna pattuiti per le opere.

L'avvio delle lavorazioni affidate in subappalto sarà subordinato, a cura dell'Appaltatore, alla pronta attivazione delle procedure di informazione delle maestranze del Subappaltatore in materia di sicurezza e salute per il cantiere in oggetto, le quali dovranno essere rese edotte circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell'Appaltatore.

L'avvenuta informazione dovrà risultare da apposito verbale redatto a cura del P.D.C., controfirmato dal Capo Squadra o dal Preposto del Subappaltatore.

L'accertamento della mancata attività di informazione di cui al precedente punto 5, da parte del D.L.I. provocherà l'immediata sospensione dei lavori per il tempo necessario al suo espletamento da parte del P.D.C.. Gli eventuali slittamenti temporali dovuti a tale sospensione non produrranno modifiche nei tempi di consegna pattuiti per le opere.

La mancata informazione delle maestranze dei Subappaltatori, se reiterata, produrrà gli effetti di cui all'Articolo 21.

### **Articolo 19 – Oneri documentali**

L'Appaltatore e le ditte in subappalto dovranno produrre, ognuno per la sua competenza, un documento di valutazione del rischio (nel seguito: V.D.R.) – preferibilmente contestualizzato al cantiere in oggetto – attestante l'avvenuto processo di valutazione dei rischi di ciascun datore di lavoro relativamente alle fasi del processo produttivo che lo vedono coinvolto per la realizzazione dell'opera oggetto di appalto.

Ciò in applicazione della Sezione II del D.Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

In relazione agli obiettivi segnalati dalla stazione Appaltante all'Articolo 2 del presente C.S.T., ed in considerazione degli elevati fattori di rischio che contraddistinguono le imprese edili e affini anche le imprese familiari o meno di dieci dipendenti dovranno produrre il documento di cui al punto precedente, in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 81/07 ex art. 4 comma II del D.Lgs 626/94.

Il contenuto minimo dei singoli documenti di V.D.R. dovrà concernere:

- a) l'entità delle maestranze esposte ai rischi, tecnici inclusi;
- b) le procedure operative che saranno attuate per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori (con particolare riferimento ai controlli preventivi di conformità di attrezzature, macchinari, impianti e opere provvisionali ovvero le modalità efficaci per il loro corretto utilizzo);
- c) gli apprestamenti di protezione collettiva;
- d) i dispositivi di protezione individuale da assegnare ai lavoratori interessati.

Resta inteso che la V.D.R. di ciascuna impresa coinvolta nella realizzazione dell'opera in oggetto conterrà, eventualmente in allegato, copia delle lettere di incarico (controfirmata per accettazione) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 8 comma 11 **lett. a) D.Lgs. n. 626/94**) e del Medico competente (cfr. D.Lgs n. 81/08).

L'appaltatore dovrà inoltre raccogliere e produrre per conto di tutte le Ditte da lui coinvolte, condividendone la responsabilità, una certificazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti oltre ad una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti riferita in forma normativa alle maestranze effettivamente presenti in cantiere. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di sostituzione o rinforzo delle squadre operative.

Sarà onere dell'Appaltatore produrre un Piano di sicurezza che integri in modo coerente e coordinato i singoli documenti di V.D.R. prodotti dai subappaltatori, contestualizzandoli alle singole realtà di cantiere.

La documentazione completa di cui al presente articolo dovrà essere consegnata al Committente almeno due settimane prima della data stabilita per l'inizio delle attività di ciascuna ditta interessata. Non saranno accettate consegne parziali.

Copia della documentazione di cui al presente articolo sarà custodita in cantiere a cura del P.D.C..

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE IN MERITO AL PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA DI CUI ART. 131 DEL D.Lgs. 162/2006**

#### **Articolo 20 – Sicurezza per l'operatore**

È fondamentale, anzi è un obbligo di legge, formare ed informare, anche con la sensibilizzazione e l'esempio, gli operatori che realizzano e gestiscono il verde urbano.

Il vero giardiniere non è un mero "manovale", ma è un operatore dotato di esperienza e conoscenza, che sa svolgere il proprio lavoro con "intelligente manualità": tenere una forbice da potare in mano è cosa che tutti sanno fare, sapere come effettuare il taglio e soprattutto quale ramo tagliare e quale lasciare, è patrimonio culturale del giardiniere e non di tutti.

Per svolgere bene, con soddisfazione e produttività questo lavoro, è utile impostare ed attuare una serie di procedure di sicurezza, occorre quindi regolamentare l'uso dei D.P.I., applicare la rotazione delle mansioni (quando possibile) per essere meno esposti a determinati rischi, impostare in modo razionale il cantiere di potatura su un'alberata cittadina, porre attenzione alla movimentazione manuale dei carichi, essere particolarmente vigili nei confronti del caotico traffico veicolare urbano, sapersi rapportare ai cittadini, sono tutti momenti che il giardiniere che opera sul verde pubblico deve vivere con consapevole serietà a tutela della propria salute ed anche del proprio ruolo.

Attraverso l'impegno costante è possibile raggiungere buoni livelli di qualità che si traducono, in ultima analisi, in un minor numero di infortuni e malattie professionali.

#### **Articolo 21 – Sicurezza per l'utente**

Impostare un cantiere di realizzazione di un'opera a verde o un cantiere di manutenzione (sfalcio erba, potatura alberate, predisposizione aiuola fiorita, ecc.) vuol dire delimitarlo e segnalarlo opportunamente; ciò va certamente a tutela dell'operatore, ma contemporaneamente dell'utente, al quale deve essere impedito di accedere al cantiere; una chiara e semplice informazione, a tal riguardo, non guasta.

Non dimentichiamo poi che bisogna assicurare l'accesso alle aree verdi da parte dei disabili che si spostano in carrozzella: devono quindi essere eliminate le barriere architettoniche, come prescritto da specifiche leggi, in particolare la Legge 30/3/71 n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30/1/71 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili e successivo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 27/4/78 n. 384.

È da menzionare la legge 3/2/92 - Legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Altro aspetto concerne l'impostazione di un programma di monitoraggio delle alberate del quartiere che deve consentire di verificare periodicamente le condizioni fitosanitarie e statiche delle alberate, evidenziando le situazioni pericolose, da rimuovere prontamente ed altre critiche da tenere sotto controllo. Ciò serve a dare più sicurezza agli utenti che passeggiano lungo i filari alberati dei quartieri I.A.C.P..

È noto a tutti che nei pressi dei ns. edifici sono numerosi e molto diffusi i sottoservizi che garantiscono l'erogazione di beni considerati a tutti gli effetti primari (acqua, gas, luce, telefono, fibre ottiche, ecc.); frequenti sono le riparazioni o le ristrutturazioni ora dell'uno ora dell'altro servizio e spesso sono interessate aree verdi o addirittura alberate, dove certa è l'interferenza dei lavori di scavo (quasi sempre necessari) con gli apparati radicali. Regolamentare tali interventi, sorvegliare attentamente l'esecuzione degli stessi, ripristinare compiutamente il verde dopo l'intervento, sono compiti di primaria importanza, le cui modalità è bene siano specificate e raccolte in apposito regolamento che fornisca le indicazioni procedurali per limitare al massimo i danni e ricostituire quanto manomesso.

### **Articolo 22 – Normativa sulla sicurezza**

- Art. 2087 C.C. - Tutela delle condizioni di lavoro
- Costituzione: artt. 32, 35, 41
- D.P.R. 27/4/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- D.P.R. 7/1/1956 n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- D.P.R. 19/3/1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro
- L. 20/5/1970 n. 300 - Statuto dei lavoratori
- L. 23/12/1978 n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- D. Lgs. 15/8/1991 n. 277 - Attuazione Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
- D. Lgs. 4/12/1992 n. 475 - Attuazione Direttiva CEE relativa ai D.P.I. (norme armonizzate - disposizioni tecniche adottate da organismi di normazione europei - marchio di conformità "CE"
- D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 - Modificazione disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (ruolo più propositivo degli organi ispettivi delle U.S.L.)
- D.P.R. 24/7/1996 n. 459 - Recepimento delle Direttive CEE relative alle macchine
- D. Lgs. 14/8/1996 n. 493 - Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

### **Articolo 23 – Vademecum per la redazione della relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08**

#### *LUOGHI DI LAVORO*

- Criteria valutativi suggeriti dalla CEE per i cantieri
- Verifiche sulle superfici di transito nei cantieri
- Verifiche sugli spazi di lavoro nei cantieri
- Verifiche sull'uso delle scale nei cantieri
- Verifiche sulla manipolazione degli oggetti nei cantieri
- Verifiche sul ricovero attrezzi e stoccaggio dei materiali nei cantieri
- Verifiche sui rischi elettrici nei cantieri
- Verifiche dell'allestimento e organizzazione del lavoro nei cantieri
- Verifiche sul carico di lavoro fisico
- Verifiche sul carico di lavoro mentale nei cantieri

#### *ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE*

- Criteria derivanti dagli orientamenti CEE per i cantieri
- Ulteriori verifiche su macchine e impianti presenti nei cantieri
- Verifiche su impianti e macchine idrauliche e pneumatiche di cantiere
- Verifiche su attrezzature e dispositivi di sollevamento e trasporto
- Verifiche sui veicoli di trasporto di persone e cose nei cantieri
- Attrezzi manuali presenti nei cantieri

#### *AGENTI FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI*

- Verifiche sull'esposizione a rumore nei cantieri
- Verifiche sul microclima nei cantieri; climatizzazione
- Verifiche sul microclima nei cantieri: stress termico
- Verifiche sul microclima nei cantieri: contatto con corpi ad alta o bassa temperatura
- Verifiche sulle vibrazioni nei cantieri
- Verifiche sull'illuminazione nei cantieri
- Verifiche sulla movimentazione manuale dei carichi nei cantieri
- Verifiche sul rischio chimico nei cantieri: sensibilizzanti e allergeni

Verifiche sul rischio biologico nei cantieri: esposizione non intenzionale a microorganismi

## **Articolo 22 – Schede sulle attrezzature di lavoro - utensili - motoseghe**

### *RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI*

D.P.R. 547/55

D.P.R. 303/56

D.Lgs. 277/91

D.Lgs. 81/08

### *RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:*

Tagli e abrasioni

Rumore

Proiezione schegge

Incendio

### *MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI*

Prima dell'uso:

Verificare l'integrità della protezione per le mani

Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto

Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente

Verificare la tensione e l'integrità della catena

Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena

Segnalare la zona di intervento esposta a livello di rumorosità elevato

Durante l'uso:

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata

Non manomettere le protezioni

Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro

Non eseguire le operazioni di pulizia con organi in movimento

Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare

Dopo l'uso:

Pulire la macchina

Controllare l'integrità dell'organo lavoratore

Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile

Segnalare eventuali mal funzionamenti